

Condizioni generali

Edizione 01.01.2022

Travel – Spese annullamento viaggi

Indice

Introduzione	4
Introduzione	4
A Copertura d'assicurazione	5
A1 Estensione territoriale.....	5
A2 Validità	5
A3 Persone assicurate	5
A4 Obblighi in caso di sinistro.....	5
A5 Oggetto dell'assicurazione	6
A6 Eventi assicurati	6
A7 Coperture e prestazioni supplementari	8
A8 Viaggi non assicurati	9
A9 Malattie non assicurate	9
A10 Importi assicurati	9
A11 Doppia assicurazione	9
A12 Prescrizione	9
A13 Foro competente	9
A14 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	9
A15 Disposizioni legali complementari	9

Introduzione

Introduzione

Le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA) definiscono le condizioni del contratto Travel – Spese annullamento viaggi – sottoscritto nel quadro di Vaudoise Assistance della VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA.

Le prestazioni d'assicurazione Travel - Spese annullamento viaggi sono fornite dalla Europ Assistance (Svizzera) SA.

A Copertura d'assicurazione

A1 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per viaggi nel mondo intero:

- *esclusi i viaggi prenotati in paesi o zone già sconsigliati dai servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE] o Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP]) e/o dall'Organizzazione mondiale della sanità [OMS] al momento della prenotazione;*
- *esclusi i viaggi nei paesi o nelle regioni soggetti a sanzioni internazionali, come la Corea del Nord, la Siria, l'Iran, il Venezuela e la Crimea. Questo elenco non è esaustivo e può essere adeguato in funzione delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni economiche e commerciali, di leggi o disposizioni dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America o della Confederazione svizzera.*

A2 Validità

La garanzia di Vaudoise Assistance Travel è legata alla validità (ossia contratto in vigore, premio pagato e targhe del veicolo non depositate da oltre tre mesi consecutivi) del contratto d'assicurazione da cui deriva il diritto a questa copertura, ossia:

- un contratto d'assicurazione Veicoli a motore (auto, moto o veicolo utilitario) di un peso totale autorizzato a pieno carico fino a 15 tonnellate e al massimo 9 posti con i rischi Responsabilità civile, Casco e Occupanti assicurati.

L'annullamento del contratto da cui deriva il diritto a Vaudoise Assistance Travel, come pure la soppressione di uno dei rischi menzionati sul contratto corrispondente, comporta l'automatica estinzione del diritto.

A3 Persone assicurate

- Lo stipulante Vaudoise Assicurazioni indicato nel contratto da cui deriva il diritto all'assistenza;
- il suo coniuge o partner che vive allo stesso domicilio civile;
- i suoi figli e quelli del suo coniuge o partner che vivono allo stesso domicilio dello stipulante.

Le persone assicurate devono obbligatoriamente avere il loro domicilio, ossia la loro residenza principale e abituale, in Svizzera o nel Liechtenstein.

A4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, comunicare immediatamente all'organizzatore del viaggio l'impossibilità di viaggiare. Le persone assicurate devono usare tutta la diligenza necessaria per ridurre il danno.

In caso di notifica tardiva (tranne caso fortuito o di forza maggiore), saranno risarcite unicamente le spese di annullamento dovute alla data in cui accade l'evento; la differenza rimane a carico della persona assicurata, in base alla tabella di annullamento prevista nelle condizioni di vendita dell'organizzatore del viaggio.

Annunciare immediatamente il sinistro a Vaudoise Assistance:

Vaudoise Assistance
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Lausanne

Telefono: 0800 811 911 o +41 21 618 88 88

Fax: +41 21 618 85 16

E-mail: assistance@vaudoise.ch

Modulo online: <https://vaudoise.eclaims.europ-assistance.com/?lang=it-CH>

A5 Oggetto dell'assicurazione

1. Posticipo della partenza o della presa di possesso della locazione

Allegare alla dichiarazione di sinistro:

- in caso di malattia o d'infortunio, un certificato medico che ne indichi la natura, la gravità e le conseguenze prevedibili;
- in caso di decesso, un certificato di morte;
- in caso di ritardo o di guasto del mezzo di trasporto pubblico per recarsi al luogo di partenza, la dichiarazione dell'impresa di trasporti che conferma l'evento;
- negli altri casi, tutti i documenti giustificativi originali;
- la fattura originale pagata dall'organizzatore del viaggio o del locatore;
- l'attestato, rilasciato dall'organizzatore del viaggio o dal locatore, del saldo a carico della persona assicurata dopo l'annullamento;
- le coordinate bancarie.

Se, a causa di un evento assicurato, la persona assicurata non può iniziare il viaggio o prendere possesso della locazione solo dopo la data prevista inizialmente, l'assicurazione risarcisce, in sostituzione delle spese di annullamento ai sensi del capoverso seguente, le spese di viaggio supplementari dovute alla partenza tardiva e le spese relative alla parte non utilizzata del soggiorno, calcolate in proporzione al prezzo del pacchetto convenuto (spese di trasporto escluse). Il giorno della partenza è considerato alla stregua di un giorno del pacchetto utilizzato.

2. Annullamento del viaggio o della locazione

Se la persona assicurata è obbligata ad annullare il viaggio o la locazione prima di partire in vacanza per via di un evento assicurato e se non è possibile posticipare la partenza né la presa di possesso della locazione, ai sensi del precedente capoverso, l'assicurazione garantisce il rimborso degli acconti o di qualsiasi somma pagata dalla persona assicurata e conservata da un organizzatore di viaggi o da un locatore, in base alle condizioni di vendita del viaggio o della locazione.

Se la persona assicurata viene ricoverata, rispettivamente è in cura nei tre mesi precedenti il viaggio, deve parlarne al personale medico competente al fine di determinare l'opportunità di partire. Lo stesso vale per una persona della cerchia della persona assicurata (ai sensi dell'articolo A6, cifra 1 CGA) che si trovasse in tale situazione.

3. Interruzione anticipata del soggiorno

Se un soggiorno deve essere interrotto anticipatamente a causa di un evento assicurato, l'assicurazione si assume le spese pagate prima della partenza corrispondenti alla parte non utilizzata del soggiorno (pro rata temporis).

A6 Eventi assicurati

1. Infortunio, malattia grave o decesso

Sono assicurati gli eventi seguenti (elenco completo), *con riserva delle esclusioni menzionate agli articoli A8 e A9 CGA*, a condizione che l'evento in questione si sia verificato dopo la prenotazione del viaggio o la locazione. In ogni caso, la persona assicurata deve essere in grado di viaggiare al momento della prenotazione.

- della persona assicurata;
- del suo coniuge o convivente;
- dei suoi ascendenti o discendenti diretti (genitori, nonni, figli, nipoti);
- dei suoi fratelli e sorelle, cognati e cognate, generi e nuore;
- di un prossimo stretto, vale a dire di una persona con la quale la persona assicurata ha uno stretto legame affettivo;
- del suo sostituto al posto di lavoro;
- della persona, necessaria dal punto di vista medico, che deve accompagnare la persona assicurata durante il viaggio.

È considerata grave una malattia che richiede un ricovero di almeno una notte e cure continue, o un'incapacità totale di viaggiare di 5 o più giorni ordinata da un medico. Queste condizioni sono sottoposte ad approvazione da parte del medico di Vaudoise Assistance.

Sono altresì considerate malattie gravi le complicanze di gravidanza, che impediscono di intraprendere il viaggio, sofferte dalla persona assicurata, dalla coniuge o partner, o da un prossimo stretto con cui la persona assicurata ha previsto di viaggiare, nella misura in cui questo prossimo stretto sia menzionato sulla conferma di prenotazione del viaggio.

2. Incendio, danni delle acque, esplosione, evento naturale

Sono assicurati i beni della persona assicurata che, per una di queste cause, siano stati danneggiati oltre il 50% nel mese che precede la partenza.

3. Furto

Al domicilio della persona assicurata, purché la presenza della persona assicurata sia resa indispensabile dall'importanza del furto e che quest'ultimo avvenga al massimo 48 ore prima della partenza.

4. Perdita del posto di lavoro

Della persona assicurata, a condizione che questo fatto non sia noto al momento della prenotazione del viaggio.

5. Circostanze eccezionali all'estero

Se non è possibile intraprendere il viaggio a causa di circostanze eccezionali quali guerre civili ed estere, instabilità politica notoria, sommosse, atti di terrorismo, tumulti popolari, rappresaglie, esplosioni, disintegrazione dell'atomo. Questi eventi devono essere confermati e il viaggio deve essere sconsigliato dalle autorità ufficiali (DFAE).

Eventi quali scioperi o danni della natura devono essere confermati da un organo ufficiale.

La copertura viene accordata nella misura in cui le circostanze summenzionate si verificano o si aggravano dopo la prenotazione del viaggio o della locazione.

6. Ritardo o guasto del mezzo di trasporto pubblico per recarsi al luogo di partenza o di ritorno

Nei casi in cui non sia possibile effettuare la partenza, rispettivamente il ritorno, secondo programma a causa di un ritardo o di un guasto del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per recarsi al luogo di partenza o di ritorno previsto nel pacchetto convenuto.

7. Guasto o incidente del veicolo utilizzato per recarsi al luogo di partenza o di ritorno

Nei casi in cui la partenza, rispettivamente il ritorno, non può avere luogo come previsto in seguito a un guasto o a un incidente del veicolo privato o del taxi utilizzato per recarsi al luogo di partenza o di ritorno previsto nel pacchetto convenuto.

8. Annullamento del viaggio o ritorno anticipato della persona che accompagna il beneficiario

Nei casi in cui la persona accompagnatrice che ha stipulato lo stesso pacchetto del beneficiario debba annullare il suo viaggio o effettuare un ritorno anticipato per una delle ragioni citate in precedenza.

9. Furto dei documenti di viaggio prima della partenza

In caso di furto di documenti di viaggio prima della partenza o il fatto che documenti personali della persona assicurata (documenti d'identità, carte di credito o titoli di trasporto) assolutamente indispensabili per il viaggio siano stati rubati prima della partenza, nella misura in cui il furto sia stato notificato alle autorità di polizia competenti.

A7 Coperture e prestazioni supplementari

1. Coincidenze aeree mancate

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa o spesa, la persona assicurata deve ottenere l'accordo di Vaudoise Assistance.

In caso di coincidenza mancata tra due aerei per un motivo riconducibile al primo trasporto (ritardo, volo annullato) che non implica responsabilità da parte della persona assicurata, le spese supplementari (albergo, cambiamento di biglietto, telefono) sono assunte interamente purché la prima compagnia di trasporto non sia tenuta legalmente ad assumersi il danno subito dalla persona assicurata.

2. Manifestazioni e spettacoli previsti durante il viaggio

Le spese di biglietti d'entrata a manifestazioni o spettacoli previsti durante il viaggio annullato o interrotto e pagati per intero. Queste spese sono rimborsate fino a concorrenza di CHF 2'000.- per evento previa presentazione dei biglietti originali.

3. Circostanze eccezionali all'estero

Se il viaggio deve essere interrotto, prolungato o non può essere proseguito come previsto a causa di circostanze eccezionali quali:

- guerre civili o estere, instabilità politica notoria, sommosse, atti di terrorismo, tumulti popolari, rappresaglie, esplosioni, disintegrazione dell'atomo ufficialmente confermati dalle autorità (DFAE);
- scioperi o danni della natura confermati da un organo ufficiale,

l'assicurazione garantisce le prestazioni seguenti:

- risarcimento delle spese supplementari per il ritorno al domicilio o la continuazione del viaggio fino a concorrenza di CHF 1'000.- per persona assicurata;
- risarcimento delle spese supplementari per i pasti o l'alloggio in caso di soggiorno imprevisto fino a concorrenza di CHF 1'000.- per persona assicurata.

Le prestazioni summenzionate non possono essere cumulate con quelle elencate all'articolo A5, cifra 3 CGA.

4. Isolamento del luogo di vacanza a causa di forti nevicate

Se il ritorno non può svolgersi come previsto perché il luogo di vacanza è isolato a causa di forti nevicate, l'assicurazione assume le spese supplementari per i pasti e l'alloggio fino a concorrenza di CHF 1'000.- per persona assicurata.

5. Perdita o furto dei documenti di viaggio durante il viaggio

In caso di perdita o furto dei documenti di viaggio, dei documenti d'identità, delle carte di credito o dei titoli di trasporto, l'assicurazione garantisce le prestazioni seguenti:

- organizzazione e risarcimento delle spese di trasporto supplementari fino a concorrenza di CHF 1'000.- per persona assicurata;
- risarcimento delle spese supplementari per i pasti o l'alloggio in caso di soggiorno imprevisto fino a concorrenza di CHF 2'000.- per persona assicurata;
- anticipo rimborsabile delle spese per gli acquisti di beni di prima necessità all'estero fino a concorrenza di CHF 1'000.- per persona assicurata.

6. Assistenza per il blocco delle carte di credito

In caso di perdita o di furto delle carte di credito, l'assicurazione segue la persona assicurata per consentirle di contattare l'emittente delle carte.

7. Onorari di un interprete

In relazione a un evento assicurato verificatosi all'estero, l'assicurazione rimborsa fino a concorrenza di CHF 1'000.- le spese dovute all'intervento di un interprete riconosciuto.

8. Fallimento della compagnia aerea o dell'organizzatore del viaggio

L'assicurazione garantisce un anticipo delle spese di soggiorno supplementari e per il ritorno in caso di fallimento della compagnia aerea (grounding) o di insolvenza dell'organizzatore del viaggio fino a concorrenza di CHF 1'000.- per persona assicurata.

A8 Viaggi non assicurati

- *I viaggi professionali (compresi i viaggi per corsi o seminari);*
- *I viaggi di meno di 24 ore o la cui durata è superiore a 180 giorni;*
- *I viaggi annullati dal fornitore di prestazioni, dall'organizzatore o dall'agenzia di viaggio;*
- *I viaggi annullati a causa di un'epidemia o di una pandemia;*
- *I viaggi resi impossibili da misure di restrizione della libera circolazione delle persone e dei beni, nominativa o generale, decise da uno o più Stati, o da altri eventi di forza maggiore.*

A9 Malattie non assicurate

Disturbi mentali e del comportamento secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in corso di trattamento (p.es. assunzione di farmaci o assistenza successiva regolare da parte di un medico) nei 6 mesi precedenti la partenza.

A10 Importi assicurati

L'assicurazione interviene per l'ammontare delle spese del sinistro nelle quali si incorre al momento in cui avviene il fatto che possono impegnare la garanzia fino a concorrenza di CHF 150'000.- per evento (comprese le coperture e le prestazioni supplementari).

A11 Doppia assicurazione

Se per la stessa causa una persona assicurata ha già chiesto prestazioni derivanti da un altro contratto di annullamento viaggi, Vaudoise Assistance interviene solo a titolo sussidiario per la parte delle sue prestazioni che eccede quelle dell'assicuratore al quale si è fatto ricorso per primo.

A12 Prescrizione

Tutte le azioni derivanti da queste CGA cadono in prescrizione dopo 5 anni a partire dall'evento che ne è all'origine.

A13 Foro competente

La persona assicurata o il suo avente diritto può intentare causa contro la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA a Lausanne oppure al suo domicilio in Svizzera.

A14 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

La copertura non è accordata nella misura in cui e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono al versamento della prestazione contrattuale.

Per beneficiare delle prestazioni d'assistenza previste, la persona assicurata cittadina degli Stati Uniti d'America che viaggia a Cuba è tenuta a fornire la prova di essere andata in tale paese in conformità con le leggi americane.

A15 Disposizioni legali complementari

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Trattandosi di prestazioni complementari all'assicurazione di base, il contratto d'assicurazione di base da cui deriva il diritto all'assistenza non può essere disdetto in caso di erogazione di prestazioni relative alle presenti CGA.